

Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati" - 16° aggiornamento.

1. Premessa

Con il presente aggiornamento sono disciplinati: i) gli obblighi segnaletici dei fornitori di *crowdfunding* ai sensi della disciplina europea di riferimento; ii) gli obblighi segnaletici delle banche che emettono obbligazioni bancarie garantite, in base ai poteri attribuiti alla Banca d'Italia dalla nuova disciplina in materia ⁽¹⁾.

Con riferimento ai fornitori specializzati di *crowdfunding*, sono introdotte le nuove seguenti Sezioni:

1. Sezione 8, che introduce un nuovo schema segnaletico relativo ai requisiti prudenziali previsti nel Regolamento (UE) 2020/1503 e ai requisiti di copertura dei rischi operativi (polizza di assicurazione o garanzia comparabile);
2. Sezione 9, che disciplina per gli intermediari autorizzati dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, alla prestazione di servizi di *crowdfunding* (i.e. banche, IP, IMEL e intermediari ex art. 106 TUB), lo schema per la trasmissione delle informazioni sull'offerta di *crowdfunding*, sui titolari e sugli investitori dei progetti previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2120 della Commissione.

Con riferimento alle obbligazioni bancarie garantite, nella Sezione 10 viene introdotto un nuovo schema segnaletico relativo ai requisiti quantitativi previsti dalla disciplina in materia di obbligazioni bancarie garantite, alle regole relative alla composizione del patrimonio separato (*cover pool*) e ad alcune ulteriori informazioni di natura statistica.

Le modifiche in materia di fornitori specializzati di *crowdfunding* e obbligazioni bancarie garantite sono state sottoposte a due consultazioni separate, entrambe a luglio del 2023. Sulle segnalazioni in materia di obbligazioni bancarie garantite è stata condotta l'analisi di impatto.

2. Decorrenza giuridica

Tutte le innovazioni segnaletiche si applicano a partire dalle segnalazioni riferite alla data contabile del 31 dicembre 2023.

3. Termini di invio e periodicità

Sezione 8

Le segnalazioni si effettuano con periodicità semestrale, con riferimento al 30/6 e al 31/12, e devono essere inviate entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente entro il 25 luglio e 25 gennaio).

Sezione 9

Le segnalazioni si effettuano con periodicità annuale, con riferimento al 31/12, e devono essere inviate entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento (25 gennaio).

¹ Il quadro regolamentare di riferimento è disciplinato dal nuovo Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, introdotto dal decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 190, che ha modificato la disciplina in materia di obbligazioni bancarie garantite per recepire la Direttiva (UE) 2019/2162 e dare attuazione al Regolamento (UE) 2019/2160. Le disposizioni attuative sono contenute nella Parte Terza, Capitolo 3, della Circolare 285/2013 della Banca d'Italia, come modificata in occasione del 42° aggiornamento della Circolare del 30 marzo 2023.

Sezione 10

Le segnalazioni di cui alle voci da 1. a 13. vengono inviate con periodicità trimestrale, entro le medesime date previste per l'invio delle segnalazioni prudenziali armonizzate nel caso di segnalazioni con periodicità trimestrale. Le date contabili di riferimento sono il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre. Le segnalazioni di cui alla voce 14. ("Altre informazioni") vengono inviate con periodicità annuale, entro le medesime date previste per l'invio delle segnalazioni prudenziali armonizzate nel caso di segnalazioni con periodicità annuale. La data contabile di riferimento è il 31 dicembre.

Con riferimento alle segnalazioni di cui alla Sezione 10, è previsto il posticipo del termine per l'invio della prima segnalazione, che viene fissato al 13 maggio 2024.